

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965

(29^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

«Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945» (1019) (D'iniziativa dei senatori Bologna ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 368
FENOALTEA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 368
TORELLI, relatore 368

«Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali» (1046) (D'iniziativa del deputato Zanibelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 370, 371, 372
CAPONI 371, 372
COPPO 371, 372
FENOALTEA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 371, 372
MACAGGI, relatore 370

«Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638» (1047) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 373, 375, 378
FENOALTEA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 378
FIORE 374
PASQUATO 375
TREBBI 375
VALSECCHI 375
VARALDO, relatore 373, 375

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Viglianesi e Zane.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (24 marzo 1965)

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Fenoaltea.

V A L S E C C H I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri: « Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1º maggio 1945 » (1019) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bologna, Belci, Gagliardi, Bressani e Bartole: « Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1º maggio 1945 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge era stata rinviata per permettere al relatore di raccogliere dei dati atti a chiarire il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2, che aveva suscitato nella Commissione alcune perplessità.

T O R E L L I , *relatore.* Non ho potuto raccogliere i dati in questione, per l'assenza tanto dei proponenti del disegno di legge che del Presidente della Commissione Lavoro della Camera. Non sono pertanto ancora in grado di fornire chiarimenti.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Posso dare io alla Commissione le delucidazioni richieste, assicurandole che l'onere previsto dall'articolo 2 è ad intero carico dello Stato; e quindi le perplessità degli onorevoli senatori sugli interessi di mora non hanno ragione di esistere, poichè essi saranno pagati dall'Erario all'Istituto della previdenza sociale, il quale ha tutto il diritto di essere coperto.

P R E S I D E N T E . Ciò vuol dire che il concorso di 300 milioni da parte dello Stato sarà sufficiente per far fronte non solo ai contributi, ma anche agli interessi di mora?

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esattamente. Dirò, per maggiore specificazione, che l'articolo 7 stabilisce: « Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge lo Stato partecipa con un concorso di lire 300 milioni... ». Nell'articolo non è detto « l'onere è a carico dello Stato », ma ciò è dovuto unicamente ad uno scrupolo formale della Commissione del bilancio della Camera, in quanto il disegno di legge non reca — nè potrebbe recare, data la sua struttura — il numero dei lavoratori interessati. Soltanto la precisazione di tale numero avrebbe potuto permettere la dizione « l'onere è a totale carico dello Stato »; quindi, formalmente, essendo incerto, come dicevo, il numero degli interessati, la Commissione del bilancio della Camera ha voluto che fosse usata la formula « Lo Stato partecipa con un concorso... ». Però, fatti i calcoli, risulta — come io stesso ho potuto constatare — che l'onere è a pieno carico dello Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè questo era l'ultimo punto rimasto controverso, e poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I lavoratori italiani, già residenti nella zona B del territorio di Trieste e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno trasferito definitivamente la loro residenza in altra parte del territorio italiano in qualità di profughi, hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro prestato nella suddetta zona tra il 1º maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (24 marzo 1965)

La regolarizzazione può essere chiesta anche dai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente ed è consentita a condizione che:

a) si tratti di prestazione d'opera coperta da corrispondente assicurazione presso il competente Istituto assicuratore jugoslavo e per la quale sussista l'obbligo assicurativo secondo le norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, numero 1272, e della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni;

b) i contributi versati nell'assicurazione jugoslava non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

(È approvato).

Art. 2.

La regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 è effettuata:

a) per il periodo dal 1º maggio 1945 al 30 aprile 1952, mediante il versamento dei contributi base corrispondenti alla classe massima di contribuzione di cui alle tabelle A, B, C e D allegate al citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificate dal regio decreto-legge 18 maggio 1943, numero 126, a seconda che si tratti di impiegati, operai, lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri;

b) per il periodo dal 1º maggio 1952 al 5 ottobre 1956, mediante il versamento dei contributi corrispondenti alla classe quarta di contribuzione di cui alle tabelle A e B, n. 1) allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, per gli impiegati e gli operai e dei contributi di cui alle tabelle B, n. 2) e B, n. 3), rispettivamente per i lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri.

In aggiunta ai contributi base di cui al comma precedente deve essere versato il contributo a percentuale dovuto al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, al Fondo di solidarietà sociale ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni istituiti, rispettivamente, dal decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 177, dal de-

creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'importo dei contributi base e a percentuale è maggiorato degli interessi di mora nella misura del 5 per cento.

(È approvato).

Art. 3.

Ai fini della regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 gli interessati devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da documenti di lavoro e assicurativi dai quali sia possibile documentare la qualifica professionale, la durata delle prestazioni di lavoro e l'avvenuta iscrizione presso l'Istituto assicuratore jugoslavo.

(È approvato).

Art. 4.

Nei confronti dei lavoratori titolari di pensione i contributi versati a norma della presente legge per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa con effetto dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione. I contributi relativi a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338.

Le pensioni, il cui diritto risulti perfezionato con il computo, anche parziale, dei contributi versati a norma della presente legge, sono liquidate a domanda degli interessati e in nessun caso possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.

(È approvato).

Art. 5.

I periodi compresi tra la data del rimpatrio e la data della domanda di regolarizza-

zione, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidità, la data di morte o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, previsto rispettivamente dall'articolo 2, *sub* articolo 9 lettera *b*) e *sub* articolo 13, e dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

(È approvato).

Art. 6.

L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori per periodi per i quali viene effettuata la regolarizzazione a norma della presente legge è rimborsato, a richiesta, agli interessati.

(E approvato).

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge lo Stato partecipa con un concorso di lire 300 milioni, cui sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Zanibelli: « Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali » (1046) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'ini-

ziativa del deputato Zanibelli: « Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A C A G G I, relatore. Il trattamento d'integrazione salariale, regolato istituzionalmente dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 è stato modificato, com'è noto, con la legge 23 giugno 1964, n. 433, la quale ha stabilito un regime particolare di concessione limitato nel tempo e con scadenze temporali determinate al di fuori di ogni valutazione discrezionale della situazione lavorativa della azienda, concessione subordinata al solo accertamento delle essenziali condizioni di legittimità e concretata nel trattamento di integrazione, per la durata di un anno, graduato trimestralmente, per gli operai sospesi dal lavoro o lavoranti fino a 24 ore settimanali, in ragione di 40 ore di integrazione salariale, pari a due terzi del salario, per i trimestri successivi e, per gli operai lavoranti ad orario ridotto, con le normali integrazioni salariali per il primo semestre e per il secondo semestre con una integrazione salariale per la metà delle ore di lavoro non prestate. Il tutto quando la riduzione o sospensione non sia dovuta a colpa dell'azienda o dell'operaio o non sussistano normalmente nell'azienda orari di lavoro inferiori alle 40 ore.

Al di fuori di questioni generali di diritto (come ad esempio la subordinazione, per la durata di applicazione della legge n. 433, della situazione aziendale al diritto del lavoratore all'integrazione *uti singuli*) il disegno di legge n. 1046 oggi al nostro esame si limita all'indicazione di alcune norme per il superamento di difficoltà emerse, sul piano pratico, dall'immediata applicazione della legge, a cominciare dal sovraccarico di lavoro per la grande massa delle domande di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali, riversatasi sul Comitato speciale della Cassa integrazioni guadagni competente per i casi di sospensione superiori al mese. Sovraccarico dal quale deriva,

anche con riferimento alle esigenze istruttorie da parte delle sedi provinciali, un ritardo nel disbrigo delle pratiche particolarmente deprecabile, e già ripetutamente lamentato dalle maestranze, data l'attuale situazione congiunturale.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si prevede pertanto l'estensione anche allo esame delle domande per sospensione di orario superiore ad un mese e per il periodo di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, della competenza delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni, stabilita dagli articoli 5 e 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto.

Trattasi di un decentramento di competenza discrezionale anche sulle domande di sospensione, qualunque ne sia la durata, che consentirà uno snellimento della evasione delle richieste, ferme restando tutte le garanzie per la corretta applicazione della legge, mediante i ricorsi al Comitato centrale della Cassa integrazione guadagni e, in seconda istanza, al Ministero del lavoro.

L'articolo 2 del disegno di legge, pur confermando la validità del termine di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869, anche per le domande di integrazione salariale in dipendenza della legge n. 433, propone la riammissione in termine delle domande presentate tardivamente entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, sanatoria che il proponente ha ritenuta opportuna e legittima in considerazione del fatto che la legge n. 433 è entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e cioè dal 1° luglio 1964, ed è quindi mancato il normale periodo di *vacatio legis* che sarebbe stato necessario per consentire alle aziende di venire a conoscenza delle nuove norme e provvedere agli adempimenti necessari per la richiesta delle integrazioni salariali.

L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ritengo il disegno di legge, in conclusione, meritevole di approvazione quale strumento utile a facilitare l'applicazione di provvedimenti legislativi di indubbia importanza per la tutela economica dei lavoratori nel delicato periodo, che stiamo attraversando, dell'attività industriale nazionale.

C O P P O . Io voterò a favore del disegno di legge, ma è un fatto che esso in sostanza non modifica nulla, perchè le funzioni di cui si parla sono di fatto già svolte da tempo dalle Commissioni provinciali.

Comunque, poichè il provvedimento non reca, ovviamente, danno a nessuno, approviamolo pure. La questione, però, è un'altra: il Ministero dovrebbe vedere di liquidare certe situazioni prima che si debba ricorrere a provvedimenti legislativi.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il disegno di legge è d'iniziativa parlamentare.

C O P P O . Nel caso in esame, vediamo che le istruzioni sono state date da almeno tre mesi dal Ministero alle varie Commissioni provinciali.

P R E S I D E N T E . Il problema è stato sollevato in questa sede quando si è discusso delle disposizioni concernenti la Cassa integrazione guadagni. Fu infatti lamentato da alcuni colleghi, in quella occasione, che buona parte delle domande venivano istruite con lentezza perchè, oltrepassandosi il limite di un mese di sospensione dal lavoro, la competenza veniva trasferita dalle Commissioni provinciali a quella centrale; al che il Ministro del lavoro diede assicurazione che l'organo centrale avrebbe avuto istruzione di sollecitare le pratiche.

C A P O N I . Noi siamo favorevoli alla approvazione del disegno di legge, ma non siamo d'accordo col rilievo avanzato dal collega Coppo. Egli potrebbe avere ragione se non vi fosse il fatto che ha ricordato anche il nostro Presidente: quando, cioè, discutemmo il disegno di legge per la proroga

delle funzioni della Cassa integrazione guadagni, facemmo presente al Ministro che presso le sedi provinciali di essa nonchè, soprattutto, al centro, era giacente un numero rilevante di domande d'integrazione, che non potevano trovare un rapido espletamento appunto perchè se ne erano accumulate troppe; e mi ricordo che personalmente chiesi l'inserimento di una norma che autorizzasse le Commissioni provinciali a concedere l'integrazione anche per sospensioni di lavoro superiori al mese.

Tale nostra richiesta non fu accolta in quella occasione. Viene accolta oggi, con un leggero ritardo.

COPPO. Fu accolta.

CAPONI. Il Ministro dette assicurazione che erano state impartite disposizioni interne di carattere amministrativo, per cui non dovevamo più preoccuparci dell'espletamento delle domande, essendo stata superata la fase critica. Invece i colleghi della Camera hanno ritenuto di dover ricorrere ad un disegno di legge per snellire le procedure.

Comunque, a noi sembra che, eliminando le interpretazioni cavillose, il provvedimento possa permettere di superare molte difficoltà.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli senatori, il problema è sorto con la congiuntura, che cronologicamente è un fatto recente; ed il Governo è favorevole al disegno di legge, o perlomeno non è contrario.

La situazione, oggi, è la seguente. Il Ministero ha già dato delle istruzioni per cui, quando in sede provinciale vi è unanimità, le pratiche vengono espletate rapidamente; sono inviate al centro, praticamente, solo per un timbro. Quindi l'ostacolo che l'onorevole Zanibelli vuole superare è praticamente già superato. Una disposizione necessaria, invece, può essere quella contenuta nell'articolo 2; poichè finora il principio veniva applicato egualmente ma — diciamo così — fuori legge.

Tutto questo, comunque, ha un valore temporale molto limitato, poichè la legge n. 433, come è noto, scadrà il 30 giugno.

CAPONI. Secondo me dovrebbe essere una norma permanente, quella che permette di decentrare invece di riunire ogni funzione a Roma.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La competenza delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni, stabilita dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto, è estesa per il periodo di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensioni dal lavoro superiori ad un mese.

(È approvato).

Art. 2.

Fermo restando il termine stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per la presentazione da parte delle aziende delle domande di integrazione salariale ai sensi della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono riammesse in termine le domande di integrazione salariale presentate tardivamente, entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638 » (1047) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1047, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

V A R A L D O , *relatore*. Il disegno di legge che ho il compito d'illustrare si propone di tradurre in legge un accordo sindacale intervenuto fin dal 24 gennaio 1963 fra datori di lavoro e lavoratori delle aziende private del gas. È un fatto che si ripete, perchè ogni qualvolta, attraverso accordi sindacali, si giunge a miglioramenti di trattamento, è necessario un provvedimento di legge per tradurre in pratica gli accordi stessi.

Per quanto riguarda questo accordo, esso è stato approvato dal Comitato amministratore del Fondo di previdenza istituito presso l'INPS per il personale dipendente dalle aziende private del gas; comitato nel quale sono rappresentati sia i lavoratori che i datori di lavoro. Un miglioramento delle pensioni, per la verità, si era già avuto con la legge 28 marzo 1962, n. 233, che rivalutava

le pensioni gravanti sul fondo di previdenza suddetto; rivalutazione successivamente modificata in data 24 gennaio 1963.

L'attuale provvedimento ha anche il compito di rivalutare, in base a determinate percentuali, le pensioni maturate fino al 31 dicembre 1960; prevede poi la modifica della misura dell'indennità aggiuntiva alla pensione, di cui all'articolo 19 della legge n. 638 del 1955, e l'istituzione della scala mobile per l'adeguamento delle pensioni. Infine, modifica l'articolo 26 della legge n. 638 del 1955 concernente i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori.

Più precisamente, l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone l'aumento delle pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della legge, a decorrere dal 1° gennaio 1963, da un massimo del 40 per cento, per le pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1948, ad un minimo del 2 per cento per le pensioni maturate nel biennio 1959-60.

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1963, l'indennità aggiuntiva della pensione, di cui all'articolo 19 della legge n. 638 del 1955, sia corrisposta nella misura unica di sedici trentesimi della retribuzione complessiva mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che l'interessato abbia un'anzianità di iscrizione al Fondo, all'atto della cessazione dal servizio, non inferiore ad anni 15.

L'indennità sarà corrisposta nella stessa misura di sedici trentesimi anche per le anzianità inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo, sempre che la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilità permanente ovvero a morte dell'iscritto.

Il menzionato articolo 19 della legge del 1955 dispone attualmente che l'indennità di cui trattasi sia corrisposta in misura decrescente con il crescere dell'anzianità d'iscrizione al Fondo e, precisamente, variando da un massimo di indennità corrispondente a 12 giornate di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianità di iscrizione al Fondo dai 15 ai 18 anni, ad un minimo di indennità corrispondente a sette giorni di retribuzione, se con anzianità superiore ai 31 anni.

L'articolo 3 introduce un principio di scala mobile, disponendo l'aumento delle pensioni, per il solo 80 per cento del loro ammontare iniziale, ogni qualvolta l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili calcolati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria, subisca variazioni pari o superiori al 10 per cento rispetto all'indice medio rilevato per l'anno 1962.

L'articolo 4 dispone per la copertura degli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni poste a carico del Fondo, nonchè per le relative spese di amministrazione, un contributo pari al 22,65 per cento della retribuzione imponibile, di cui l'1,45 per cento occorrente per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge.

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito fra datori di lavoro e lavoratori nelle seguenti misure percentuali:

fino al 18 per cento, il 17 per cento è posto a carico dell'azienda e l'1 per cento a carico del lavoratore;

oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, per due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore;

oltre il 22 per cento, per quattro quinti a carico dell'azienda ed un quinto a carico del lavoratore.

Questo articolo prevede inoltre l'abrogazione, con effetto dalla data del 1° gennaio 1963, dell'articolo 26 della legge n. 638 del 1955 e prevede anche la soppressione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233.

L'articolo 5 determina il maggior contributo occorrente al Fondo in misura pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile, in aggiunta a quello complessivamente indicato sotto il precedente articolo 4, per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento, da corrispondersi per la durata di un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1963.

Al testo originario del provvedimento la Camera dei deputati ha apportato una mode-

stissima modifica all'articolo 1 in quanto, laddove il testo ministeriale diceva: « A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali... », si legge ora: « A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1° gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali... ».

La XIII Commissione della Camera dei deputati (Lavoro) ha ritenuto opportuna questa modifica in quanto l'accordo delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del gas è del gennaio 1963 e, nel frattempo, è accaduto che alcune pensioni non sono state godute nè dai pensionati nè dai loro eredi perchè la norma di legge non è stata immediatamente applicata. Inoltre, il presente provvedimento, rispetto a quello approvato il 28 marzo 1962, n. 233, prevede che vi sia una maggiorazione nelle pensioni qualunque sia l'ammontare delle pensioni stesse maturate al 31 dicembre 1960.

F I O R E . Dopo circa un anno di continue sollecitazioni al Ministero del lavoro ed ai vari Ministeri interessati, il presente disegno di legge è finalmente giunto alla conclusione del suo *iter* parlamentare; esso, infatti, avrebbe dovuto essere sottoposto al nostro esame nei due-tre mesi dopo l'accordo del gennaio 1963, tanto più che i contributi previsti all'articolo 4 e all'articolo 5 del provvedimento stesso sono stati pagati fin dal 1° gennaio 1963; in tutto questo periodo di tempo, pertanto, i pensionati hanno aspettato invano che le loro pensioni venissero migliorate e ciò poteva avvenire soltanto mediante l'approvazione del provvedimento in discussione.

In considerazione del lungo periodo di tempo occorso per arrivare al varo del provvedimento, io sono piuttosto preoccupato circa la sollecita applicazione della norma di cui al quinto comma dell'articolo 3, che recita: « Le variazioni da apportare alla mi-

sura delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo eccetera ». Ora, questo provvedimento è atteso da più di un anno dai pensionati, i contributi al Fondo vengono pagati dai datori di lavoro e dai lavoratori dal 1° gennaio 1963, e — in questa situazione — è richiesto, per variare la misura delle pensioni, un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro! Ma in questo modo, se le cose continueranno a procedere come è stato finora, gli interessati beneficeranno dello scatto della scala mobile tra un paio di anni, il che è inaccettabile!

Approvato il presente provvedimento, si comincerà a dar corso all'aumento delle pensioni a seconda dell'epoca in cui i lavoratori sono andati in quiescenza; ma lo scatto della scala mobile quando avverrà?

Noi desidereremmo dunque dal Governo assicurazioni nel senso che il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, quinto comma, venga emanato il più rapidamente possibile in modo che, una volta approvato questo provvedimento, scatti anche la scala mobile.

Concludendo, invito il Governo a tenere conto delle mie osservazioni circa lo scatto della scala mobile a favore di questi pensionati.

V A L S E C C H I. Condivido senz'altro le osservazioni fatte dal senatore Fiore, nonchè le sue perplessità in merito alla rapida applicazione della scala mobile a favore dei pensionati in oggetto.

Invito pertanto l'onorevole Sottosegretario a farsi interprete delle esigenze prospettate presso il Ministro del lavoro, affinché si possa dare la più sollecita applicazione a tutte le norme di cui al presente provvedimento. Per dare più forza al nostro invito al Governo, si potrebbe pensare alla formulazione di un ordine del giorno *ad hoc*, che mi dichiaro pronto a sottoscrivere.

T R E B B I. Sulla base delle considerazioni svolte dal senatore Fiore sul quinto comma dell'articolo 3, che è quello che riguarda il congegno delle variazioni da apportare alla misura delle pensioni in relazione allo scattare della scala mobile, presento un ordine del giorno che, sostanzialmente, ripete le osservazioni del senatore Fiore ed in più si preoccupa di ciò che, in questo campo, potrebbe avvenire in seguito.

Noi abbiamo infatti i punti della scala mobile che scattano con estremo ritardo rispetto all'aumento del costo della vita per cui, se le cose non vengono affrontate con tempestività, l'aumento ai pensionati verrà concesso quando oramai sarà insufficiente rispetto all'aumentato costo della vita.

Pertanto, unitamente ai senatori Bermani, Di Prisco, Bitossi e Valsecchi, sottopongo all'attenzione del Governo e della Commissione il seguente ordine del giorno:

« La 10^a Commissione (lavoro e previdenza sociale) del Senato, discutendo il disegno di legge n. 1047, considerato che le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, in applicazione della procedura prevista al quinto comma dell'articolo 3, potrebbero essere attuate con ritardo rispetto al già avvenuto aumento del costo della vita; tenuto conto che una tale eventualità si ripercuoterebbe negativamente sulle condizioni economiche dei pensionati, invita il Ministro del lavoro a voler disporre affinché gli aggiornamenti ricordati siano attuati con la maggiore tempestività possibile ».

P A S Q U A T O. Sono d'accordo.

V A R A L D O, *relatore*. Vorrei aggiungere che poichè, come ho già detto, si tratta di un accordo sindacale tradotto in disegno di legge, e siccome è intervenuta la lieve modifica apportata dalla Camera, mi è stato assicurato che anche tale modifica è stata accolta sia dai datori di lavoro che dai lavoratori.

Anche su questo piano, quindi, possiamo stare tranquilli.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1° gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali:

— 40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

— 20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

— 17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1950;

— 13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;

— 9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

— 7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1955;

— 3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;

— 2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.

Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1° gennaio 1962.

(È approvato).

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1963, le misure dell'indennità dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono sostituite dalla unica misura corrispondente ai sedici trentesimi della retribuzione

globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che sussista un'anzianità d'iscrizione al Fondo non inferiore ai 15 anni.

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilità permanente o a morte dell'iscritto, l'indennità aggiuntiva di cui al comma precedente sarà corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, anche per le anzianità inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.

(È approvato).

Art. 3.

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili dell'anno solare, calcolati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello medio rilevato per l'anno 1962, la misura delle pensioni a carico del Fondo sarà variata, per il solo 80 per cento del suo ammontare iniziale, della stessa percentuale di incremento o decremento registrata dal suddetto indice medio del costo generale della vita.

Al fine suddetto, si considerano pensioni iniziali quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1963, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonchè le pensioni maturate a datare dal 1° gennaio 1963.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso, per il solo 80 per cento del loro ammontare iniziale, ogni qualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avrà subito una variazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento, rispetto all'indice che ha determinato la precedente variazione.

Per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1962 o successiva alla data dell'ultima variazione disposta in applicazione del presente articolo, la variazione ulteriore sarà limitata al rapporto tra il numero indice del costo della vita dell'anno solare

in cui si è determinata la percentuale di variazione ed il numero indice dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 1º luglio 1955, n. 638, ed avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

I contributi occorrenti per la copertura degli oneri derivanti al Fondo dell'adeguamento delle pensioni di cui al presente articolo sono determinati con lo stesso decreto di cui al comma precedente, in relazione alle necessità emerse dalle risultanze della gestione del Fondo stesso.

(È approvato).

Art. 4.

Con effetto a partire dal 1º gennaio 1963, alla copertura degli oneri concernenti le prestazioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, per i periodi di iscrizione successivi al 30 aprile 1946, si provvede, anche per le relative spese di amministrazione, con un contributo pari al 22,65 per cento, di cui l'1,45 per cento occorrente per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, calcolato sulla retribuzione globale mensile del lavoratore, compresa la tredicesima mensilità, e ripartito nelle seguenti misure percentuali:

a) fino al 18 per cento, il contributo è posto per il 17 per cento a carico dell'azienda e per l'1 per cento a carico del lavoratore;

b) oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, il contributo è posto per due terzi a

carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore;

c) oltre il 22 per cento, il contributo è posto per quattro quinti a carico dell'azienda e per un quinto a carico del lavoratore.

Con effetto dalla stessa data del 1º gennaio 1963, è abrogato l'articolo 26 della legge 1º luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233.

(È approvato).

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata di 5 anni a decorrere dal 1º gennaio 1963.

Il contributo di cui al presente articolo è dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.

(È approvato).

Da parte dei senatori Trebbi, Bermani, Di Prisco, Bitossi e Valsecchi è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione (lavoro e previdenza sociale) del Senato, discutendo il disegno di legge n. 1047, considerato che le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, in applicazione della procedura prevista al quinto comma dell'articolo 3, potrebbero essere attuate con ritardo rispetto al già avvenuto aumento del costo della vita; tenuto conto che una tale eventualità si ripercuoterebbe negativamente sulle condizioni economiche dei pensionati, invita il Ministro del lavoro a voler disporre affinché gli aggiornamenti ricordati siano attuati con la maggiore tempestività possibile ».

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (24 marzo 1965)

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.*
Il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura poc'anzi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari